

Pubblicato il 05/12/2022

N. 00826/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 487 del 2022, proposto da:

Soc. Petagus S.a.s. di Atria Tonino & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri 84;

contro

Comune di **Palau**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza:

- della sentenza *inter partes* n. 235/2021, pronunciata dal TAR Sardegna e pubblicata il 2.4.2021 nel ricorso n. 348/2020, nonché della sentenza *inter partes* n. 1807/2022, pronunciata dal Consiglio di Stato e pubblicata il 15.3.2022 nel giudizio d'appello n. 5414/2021;
nonché per la conseguente dichiarazione di nullità:

- della deliberazione della Giunta Comunale di **Palau** n. 31 del 28.3.2022, avente ad oggetto la *“conformazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5141/2021”* e recante modifiche alle tariffe di ormeggio per il Porto Turistico;
- della nota dell'Ufficio Porto Turistico di **Palau** prot. 7809 del 29.4.2022 con la quale la soc. Petagus è stata convocata per la stipulazione del contratto di ormeggio alla luce della Deliberazione n. 31/2022;
- della comunicazione del Porto Turistico di **Palau** del 2.5.2022, inviata mediante Pec, con la quale sono stati comunicati gli importi relativi al contratto di ormeggio;
- della nota prot. 10930 del 14.6.2022 con la quale la Petagus è stata convocata per la stipulazione del contratto di ormeggio;
- dei contratti di ormeggio del 18.11.2021, 19.11.2021 e del 19.6.2022 stipulati dalla Petagus con il Comune di **Palau** per la Motonave Petagus ed il Gommone BVWA, in relazione alla parte in cui i canoni eccedono gli importi previsti prima del 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Palau**.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso R.G. n. 348/2020, la Petagus S.a.s. di Atria Tonino & C. (da qui in poi soltanto “Petagus”) -operatore turistico nel settore nautico, attivo sul Porto di **Palau**- aveva impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di **Palau** 17 dicembre 2019, n. 40, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale di **Palau** 17 dicembre 2019, n. 182 e 21 gennaio 2020, n. 5, e i relativi atti applicativi, con cui erano state modificate, in forte aumento

rispetto all'anno precedente (circa il doppio), le tariffe previste per l'ormeggio nel porto a carico degli operatori turistici.

Con sentenza 2 aprile 2021, n. 235, questa Sezione aveva accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i vizi di difetto d'istruttoria sui maggiori costi di gestione dichiarati dal Comune e di *"...anomala incidenza delle nuove tariffe sul libero svolgersi dell'attività economica, in misura...così rilevante da comportare la violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa"*, anche alla luce del raffronto tra le nuove tariffe di **Palau** e quelle applicate in porti vicini (così, testualmente, la citata pronuncia di primo grado), e tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 15 marzo 2022, n. 1807.

Con deliberazione della Giunta Comunale 28 marzo 2022, n. 31, il Comune di **Palau**, in dichiarata esecuzione del giudicato, ha ribadito le nuove (e già contestate) tariffe di ormeggio, affidandole a una nuova motivazione.

Con ricorso R.G. n. 282/2022 diversi operatori turistici (diversi da Petagus) hanno chiesto a questo Tribunale l'annullamento della citata deliberazione n. 31/2022 del Comune di **Palau**.

Con ordinanza di questa Sezione n. 141/2022 la relativa domanda cautelare è stata accolta, ma il Consiglio di Stato, Sez. VII, con ordinanza 14 giugno 2022, n. 2687, in riforma di quest'ultima decisione ha respinto l'istanza cautelare con una motivazione legata al *periculum in mora* e all'opportuno bilanciamento degli interessi in gioco nella fase cautelare del giudizio.

Con il ricorso ora in esame, notificato in data 28 luglio 2022, Petagus, ha chiesto dichiararsi, in sede di ottemperanza, la nullità per violazione del giudicato della deliberazione n. 31/2022 della Giunta comunale di **Palau** e dei relativi atti applicativi, vale a dire le note di convocazione di Petagus per la stipulazione del contratto di ormeggio alle nuove condizioni e i conseguenti contratti stipulati tra le parti in data 18 novembre 2021, 19 novembre 2021 e 19 giugno 2022, limitatamente alla parte in cui contemplano canoni di ormeggio conformi alle nuove tariffe, come tali superiori a quelli previgenti;

secondo parte ricorrente, infatti, la nuova deliberazione della Giunta comunale di **Palau** avrebbe riproposto le nuove e più onerose tariffe dettate dalla precedente deliberazione consiliare n. 40/2019 -annullata all'esito del giudizio di cognizione- senza superare i vizi già rilevati nel relativo giudicato, ponendosi in contrasto con lo stesso.

Costituitosi in giudizio il Comune di **Palau** ha contestato le avverse richieste.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi.

All'udienza camerale dell'8 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Si deve partire dal presupposto che il giudicato di cognizione -condensato nella sentenza di questa Sezione n. 235/2021, confermata dalla Sez. V del Consiglio di Stato con sentenza n. 1807/2022- aveva ritenuto illegittima la deliberazione consiliare n. 40/2019, introduttiva delle nuove e più onerose tariffe di ormeggio applicate agli operatori turistici, per: - difetto di istruttoria, non avendo il Comune adeguatamente illustrato il dichiarato aumento dei costi di gestione del porto; - ingiustificata compressione del canone di libera concorrenza, alla luce della "irragionevole e sproporzionata" (questi, esattamente, i termini utilizzati in sentenza) differenza tra le nuove tariffe quelle precedenti e quelle ancora applicate nei vicini porti turistici di S. Teresa di Gallura e La Maddalena (superate di circa il doppio).

Orbene un'attenta analisi della nuova determinazione n. 31/2022 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) evidenzia che la Giunta comunale di **Palau**, nel riproporre le tariffe contestate, non ha sostanzialmente superato i profili di illegittimità già rilevati dal precedente giudicato, posto che:

- quanto al difetto di istruttoria, si è limitata a un'elencazione generica dei costi di gestione del porto (*"a) spese fisse annuali pari a circa € 600.000,00 (personale, lavori di manutenzione, canone concessione demaniale, consumi idrici ed elettrici, forniture, spese per funzionamento ufficio, assicurazione per responsabilità civile, ecc.); b)*

previsione di spesa per lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli uffici del Porto Turistico (1° lotto) € 275.000,00 (progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 17.09.2019, progetto definitivo approvato con Giunta Comunale n. 110 del 05.10.2020 e esecutivo con determinazione n. 111/2021), riqualificazione e messa in sicurezza del Porto Turistico € 1.782.000,00 (delibera di G.C. n.12 del 08.02.2019 di approvazione programma triennale opere pubbliche), lavori di ristrutturazione locali al servizio del Porto Turistico (2° lotto) € 850.000,00 (opera inserita nel programma triennale lavori pubblici). Tali somme ovviamente sono da distribuire su diverse annualità, secondo le regole del congruo ammortamento”, nonché a osservare che “quanto sopra emerge dai dati aggregati desunti dal Bilancio del Comune riferito alla gestione e riqualificazione della struttura portuale”, senza giustificare, e tanto meno rendicontare, le maggiori spese fisse annuali, in tal modo ribadendo il già rilevato difetto di istruttoria; si osserva, infatti, che un aumento delle tariffe così significativo come quello ora in esame (sostanziale raddoppio delle stesse in un colpo solo), evidentemente foriero di serie difficoltà per gli operatori turistici interessati, avrebbe dovuto basarsi su un’istruttoria accurata sui costi di gestione, i cui esiti avrebbero dovuto essere esposti analiticamente nel provvedimento o in documenti di rendicontazione in essa puntualmente richiamati, il che non è avvenuto;

- quanto all’anomala incidenza delle nuove tariffe sul libero svolgersi dell’attività economica, di tale profilo di illegittimità -espressamente rilevato nel giudicato (vedi *supra*)- la deliberazione n. 31/2022 sostanzialmente non si è occupata, risultando, con ciò, confermata l’ingiustificata e irragionevole sproporzione tra le nuove tariffe del Porto di **Palau**, quelle precedenti e quelle ancora applicate in altri porti della zona di riferimento, in particolare La Maddalena e S. Teresa di Gallura (sui quali si vedano i documenti da 13 a 16 prodotti dalla difesa della ricorrente).

Per quanto premesso il ricorso in esame deve essere accolto, con la conseguente dichiarazione di nullità -per contrasto con il giudicato di cui alla sentenza n. 235/2021 di questa Sezione, confermata dal Giudice d’Appello

con sentenza n. 1807/2022- degli atti in epigrafe descritti, limitatamente alla parte in cui hanno comportato l'applicazione, a carico della ricorrente, di tariffe per l'ormeggio dei posti barca superiori a quelle previgenti.

Deve conseguentemente ordinarsi al Comune resistente di dare completa esecuzione alle sentenze in questione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di in ottemperanza del Comune.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l'effetto, accertata l'inottemperanza del Comune di **Palau** alla sentenza n. 235/2021 del T.A.R. Sardegna, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1807/2022, dichiara la nullità degli atti in epigrafe descritti nei limiti specificati in motivazione e condanna il Comune resistente a dare esecuzione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, alla sentenza del Tar Sardegna, II Sezione, n. 235/2021, confermata dal Giudice d'Appello con sentenza n. 1807/2022.

Condanna il Comune di **Palau** alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO